Sent. n. 15/2024 pubbl. il 25/03/2024
Rep. n. 16/2024 del 25/03/2024

N. R.G. 27/2024

TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente

dott. Maura Mancini Giudice

dott.Silvia Rossi Giudice rel.

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA** del sovraindebitato **CARLONI ELISABETTA** (c.f. CRLLBT67C53D653V..), residente a Rimini (RN), via Ermada n. 10

Visto il ricorso diretto all'apertura della procedura di liquidazione controllata proposto in data 15.3.2024 dal sovraindebitato con l'avv.to Dall'Acqua;

- esaminati gli atti ed i documenti depositati;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali *ex* artt. 1, 2 e 268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di agente e che l'attività imprenditoriale svolta è riferita a società di persone sciolta oltre un anno prima dal deposito del predetto ricorso;
- rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 271, co. 5, CCII, con specifico riguardo alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, all'indicazione dei beni in proprietà e all'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e cause di prelazione), nonché la relazione redatta dall'OCC ex art. 269, comma 2, CCII contenente valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società debitrice e della socia;

- rilevato che il ricorrente/debitore si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, versando in stato di conclamata insolvenza, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 446.848,46 mentre il patrimonio è costituito unicamente da entrate mensili, pari ad euro 2.700,00 (comprensiva dello stipendi di euro 2.000,00 e dell'assegno di mantenimento versato a favore della figlia da parte dell'ex coniuge).
- ritenuto che in tali condizioni sia evidente che il debitore non sia più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
- verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
- precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo l'eventuale proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 CCII nonché la valutazione dell'avvio di eventuali azioni revocatorie in presenza di atti dispositivi pregiudizievoli, mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete in via definitiva al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione che può essere già effettuata in questa sede in base agli elementi presenti in atti;
- dato atto che nel caso in esame, tenuto conto del reddito attuale percepito dal debitore (euro 2.700,00 mensili), delle spese necessarie per il suo ordinario sostentamento (euro 1820,00 non potendosi considerare nel calcolo delle stesse né il finanziamento AGOS né il pignoramento dell'avv.to Montanari, posto che trattasi di debiti concorsuali), della composizione del nucleo familiare (formato oltre che dalla ricorrente dalla figlia minore), l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 880 mensili per 12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione ove si modificassero le condizioni reddituali di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal liquidatore;
- che, invero, per la determinazione della somma di euro 880,00 si deve procedere come segue: entrate mensili al netto di: i) pignorabilità della metà dello stipendio atteso il simultaneo concorso di più cause di indebitamento ex art. 545 c.p.c. (e quindi euro 1.000,00) oltre l'assegno di mantenimento (euro 700); ii) ulteriore somma necessaria per sostenere le spese mensili di euro

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e

1820; quindi euro 2700,00 di entrate al netto delle spese mensili di euro 1820,00, differenza che porta al saldo di euro 880,00;

- ritenuto che ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta solo al decorso di tre anni dall'apertura e previa verifica dell'assenza delle condizioni ostative;
- rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che la stessa potrà essere chiusa solo una volta terminata la fase liquidatoria e dopo il compimento del riparto finale, nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 233 CCII, letto in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 276 CCII;
- dato atto che l'apprensione della quota di reddito da parte della procedura non potrà eccedere i tempi previsti per accedere all'esdebitazione, indicati in tre anni dall'art. 282 CCII, non avendo il codice della crisi riproposto quanto già previsto dagli artt. 14-*quinquies*, 14-*novies*, co. 5, e 14-*undecies* l. 3/2012 in ordine alla durata legale minima di 4 anni della precedente procedura di liquidazione dei beni;
- osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, circostanza non ricorrente nel caso in esame;
- fatto presente che il compenso dell'OCC potrà esse liquidato solo al termine della procedura liquidatoria dovendosi apprezzare la diligenza serbata nella fase della liquidazione e i risultati raggiunti;
- rilevato come il compenso del legale non rientri fra le prededuzioni elencate dall'art. 6 CCI;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

CARLONI ELISABETTA (c.f. CRLLBT67C53D653V..), residente a Rimini (RN), via Ermada n. 10

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa SILVIA ROSSI

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC avv.to GERMANO DE PACE

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, ove non già prodotti.

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

autorizza

il debitore ad abitare nell'immobile fino all'avvenuta aggiudicazione e/o ad utilizzare l'autovettura per esigenze di lavoro/familiari fino alla vendita

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo delle entrate percepite, al netto dell'importo di € 540 mensili per 12 mensilità;

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e

DISPONE

Che il Liquidatore apprenda l'intero importo delle entrate percepite con corresponsione al sovraindebitato della somma eccedente l'importo di euro 880,00 mensili.

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore con apposita relazione, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;

AUTORIZZA

Il Liquidatore, con le modalità di cui all'art. 155-quater, 155-quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:

a) ad accedere alle banche dati dell' anagrafe tributaria e dell' archivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali
b) ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro
c) accedere al pubblico registro automobilistico
d) acquisire la documentazione contabile in possesso di banche e intermediari finanziari relativi a rapporti con il debitore anche se estinti

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII e a depositarlo in Cancelleria;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle

direte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;

- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita , come prescritto dall'art. 271, co. e lett. f) CCII, nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Rimini, camera di consiglio del 21.3.2024

Si comunichi.

Il giudice relatore
Dott. Silvia Rossi

Il Presidente
Dott. Francesca Miconi

Firmato Da: ROSSI SILVIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: a3535d7ed032406 - Firmato Da: MICONI FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70c7b1a43f6faa20a58f9e48b28244e